



ORIGINALE

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180
E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it
PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 11 del 04/03/2019

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUATTRO** del mese di **MARZO**, alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Cuasso al Monte, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cardillo, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
VIGONI ARNALDA	VICE SINDACO/ASSESSORE	PRESENTE
STRIPPOLI VITO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
GAMBIRASIO ALESSANDRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BIANCHI ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	ASSENTE
CARLIN LORIS	CONSIGLIERE	PRESENTE
GUERNERI FLAVIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
PERRONE MARIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
BUSTI FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
VACALEBRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	ASSENTE
CALABRIA GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	PRESENTE

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano **PRESENTI** n. 11 (undici Consiglieri) e **ASSENTI** 2 (due Consiglieri).

Il Presidente del Consiglio, Sig. Francesco Ziliani – Sindaco, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio dà atto della presenza in sala dell'Assessore esterno Sig. Alberto Bini che partecipa alla presente seduta consiliare senza diritto di voto e senza essere conteggiato ai fini della sussistenza del numero legale.

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Deliberazione n. 11 del 04/03/2019

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

Relazione l'Assessore esterno Geom. Bini Alberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 18/05/2011;

CONSIDERATO CHE si rende necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento al fine di adeguarlo alla situazione corrente nonché alle esigenze del Comune e della cittadinanza;

UDITO l'intervento dell'Assessore Geom. Alberto Bini il quale illustra al Consiglio Comunale le modifiche che sono state apportate e che sono evidenziate in giallo nella bozza depositata agli atti;

VISTO ed esaminato lo schema aggiornato del Regolamento in oggetto, composto da complessivi 32 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO di approvare il testo aggiornato del regolamento in oggetto;

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.° 267.

VISTA la propria competenza in merito ai sensi dello Statuto comunale e dell'art. 42 del TUEL 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano:

- presenti n. 11
- consiglieri astenuti 0
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari 0

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) DI APPROVARE le modifiche apportate al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, evidenziate in giallo nella bozza depositata agli atti del Comune;
- 2) DI APPROVARE, a seguito delle modifiche apportate, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, costituito da n. 32 articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) DI DARE ATTO che il testo aggiornato del regolamento approvato entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale;
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 5) DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii..

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- **presenti e votanti n. 11**
- **consiglieri astenuti 0**
- **voti favorevoli n. 11**
- **voti contrari 0**

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

*Comune di
Cuasso al Monte*



**COMUNE
DI
CUASSO AL MONTE**

Provincia di Varese

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2011
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04/03/2019

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina di quelle situazioni rinviate a regolamentazione comunale da parte della normativa nazionale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto si fa pertanto rinvio alla normativa vigente in materia ed, in particolare, a quanto disposto all'interno nel D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, L.R. n° 6 del 09.11.2004, successive ss.mm.ii.

Art. 2

Sepulture

1. Le sepulture possono essere ad inumazione o a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme del regolamento di polizia mortuaria approvato con il DPR 285/1990.
3. Sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole istituite secondo le norme del citato regolamento.

TITOLO II – TUMULAZIONI (Cappelle, tombe, loculi, ossari)

Art. 3

Sepulture a tumulazione

Le sepulture a tumulazione sono tutte di durata superiore a venti anni; hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. Esse costituiscono oggetto di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 4 –

Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepulture a tumulazione sono le seguenti:

- a) Aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe di famiglia); la durata della concessione è di 99 anni; la concessione è subordinata alla disponibilità di area idonea nel cimitero per il quale è effettuata la richiesta.
- b) Posti in terra per tombe in muratura, i posti a terra sono sempre considerati due sovrapposti, pertanto la concessione comporterà il pagamento della tariffa per due posti; la durata della concessione è di 30 anni.
- c) Colombari o loculi individuali; la durata della concessione è di 30 anni.
- d) Cellette ossario individuali e cellette cinerarie; la durata della concessione è di 30 anni.
- e) Viene concessa una deroga a 40 anni, e comunque fino alla morte dell'ultimo genitore, in favore di quei defunti venuti a mancare in età inferiore a 20 anni.

Art. 5 –

Aventi diritto alla concessione, atto di concessione

La concessione di sepulture a tumulazione è accordata solo per coloro che al momento della morte hanno la residenza nel comune di Cuasso al Monte.

Di norma non è ammessa la concessione di sepulture a tumulazione per persone ancora in vita, sono previste le sole seguenti eccezioni:

- a) per il coniuge di persona defunta o di persona in vita in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, se disponibile un posto confinante con quello occupato, a condizione che il coniuge abbia superato l'età di 75 anni e risieda nel Comune di Cuasso al Monte.
- b) per persone, in vita, con età di 80 anni compiuti, se residenti al momento della richiesta, da almeno cinque anni nel comune di Cuasso al Monte;

- c) per le tombe a terra, per la concessione dei due posti sovrapposti, a eccezione del caso a) entrambi i posti dovranno essere occupati da persone con il requisito del comma 1);
d) per le cappelle di famiglia.

Eccezionalmente la concessione di loculi e posti a terra, può essere accordata anche ad altre persone per particolari motivazioni di legame con il territorio e la comunità cuassese avute durante la propria vita, manifestata mediante opere o iniziative sociali e culturali finalizzate alla crescita economica, sociale o morale della comunità cuassese.

E' tuttavia caratteristica imprescindibile, la nascita nel comune di Cuasso al Monte. Limitatamente agli ossari, è fatta salva la possibilità di ottenere la concessione qualora il defunto abbia manifestato un legame affettivo consolidato con il territorio anche in difetto dei requisiti di nascita e residenza. Il rilascio della concessione resta tuttavia subordinata all'effettiva disponibilità di posti nella struttura cimiteriale. Il rilascio delle suddette eccezioni è subordinato ad apposita attestazione del Sindaco.

La concessione può essere accordata anche ad associazioni combattentistiche e d'armi aventi sede nel comune; la concessione è comunque subordinata alla disponibilità di area idonea nel cimitero per il quale è effettuata la richiesta.

La concessione deve risultare da apposito atto di concessione.

Art. 6 –

Pagamento della concessione – Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare al comune:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali;
- c) la cauzione, ove prevista.

A fronte di richiesta del concessionario, è ammesso il pagamento rateizzato dell'importo della concessione, quando sussistano ragionevoli motivazioni addotte dal richiedente e, comunque, nella misura massima di tre rate nell'arco temporale di un anno, fermi restando gli interessi legali.

Per le concessioni che riguardano l'area per le cappelle di famiglia e per le tombe a terra il concessionario dovrà prestare una cauzione pari all'importo della concessione, a garanzia della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni alle proprietà comunali o di terzi provocati durante i lavori

Art. 7 –

Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle cappelle di famiglia, delle tombe a terra, delle opere decorative aggiunte ai loculi ed ossari sono a carico dei concessionari.

Art. 8 –

Decorrenza della concessione

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione dell'atto di concessione.

Non sono previsti rinnovi delle concessioni in atto, fatti salvi i casi espressamente disciplinati dal presente regolamento.

Art. 9 -

Scadenza della concessione

Alla scadenza del periodo di concessione, senza bisogno di comunicazioni od avvisi di nessun tipo da parte del comune al concessionario, le opere realizzate dal concessionario cadranno in proprietà del Comune che deciderà, in base alle situazioni che di volta in volta si verranno a determinare, il futuro di tali opere, nel rispetto del Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali, Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Il concessionario od i suoi eredi potranno richiedere la riconsegna di eventuali opere di valore artistico purchè questo non comporti la manomissione, la trasformazione o la distruzione di opere riconosciute di valore storico-culturale in base al Testo Unico 490/99.

TITOLO III – CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 10 –

Concessione dell'area

La concessione delle aree per la costruzione di cappelle od edicole funerarie (cappelle di famiglia) è subordinata alla disponibilità di idonei spazi nel cimitero per il quale è effettuata la richiesta.

La durata della concessione è di 99 anni.

Il richiedente la concessione dovrà presentare al comune apposita domanda, nella quale dovrà precisare la superficie richiesta, il numero di posti che intende ricavare nella futura costruzione ed allegare un progetto preliminare della futura costruzione.

L'atto di concessione conterrà le indicazioni di cui sopra a cui si dovrà uniformare il progetto definitivo dell'opera.

Art. 11 –

Progetto delle opere

La costruzione della cappella o dell'edicola viene considerata come costruzione edilizia e come tale, per la sua realizzazione, si procederà ai sensi della legislazione e della normativa urbanistico/edilizia vigente alla data di richiesta di edificazione.

La pratica edilizia deve essere depositata in Comune entro 180 giorni dalla data di stipula dell'atto di concessione.

I lavori di costruzione devono essere ultimati entro i tempi previsti dalla pratica edilizia a partire dalla data di efficacia della stessa.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori devono essere comunicati all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 12 –

Modalità di presentazione dei progetti

I progetti delle cappelle od edicole funerarie devono uniformarsi ai dati dimensionali e di posti, nonché alle caratteristiche del progetto preliminare, contenuti nell'atto di concessione.

I progetti delle cappelle od edicole funerarie saranno firmati da tecnici abilitati e dovranno rispettare le prescrizioni delle vigenti leggi ad essi applicabili, in particolare la legge 1086/71 sulle opere in cemento armato e il Testo Unico della Legislazione in materia di beni culturali e ambientali: Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

I progetti prima della presentazione al comune devono necessariamente essere approvati dal competente ufficio di igiene pubblica ed ambientale dell'ASL competente per territorio.

I progetti devono contenere tutti i dettagli e le informazioni atti a definire compiutamente l'opera, anche nei particolari architettonici e decorativi.

Le cappelle ed edicole funerarie non potranno avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

Art. 13 –

Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecuzione dei lavori si applicheranno tutte le vigenti leggi sulla conduzione e sicurezza dei cantieri temporanei.

In particolare, dovrà sempre essere recintata in modo idoneo l'area di cantiere e le operazioni di lavoro condotte in modo adeguato alla sacralità del luogo.

Art. 14 –

Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle cappelle di famiglia è riservato alle persone dei concessionari e loro familiari.

Per eventuali cappelle in concessione ad Enti od associazioni il diritto di sepolcro è riservato ai rispettivi soci o componenti, che ne abbiano fatto parte almeno per gli ultimi cinque anni.

Art. 15 –

Colombari, cellette ossario o cinerario

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di colombari e cellette ossario o cinerario, nel rispetto delle vigenti norme.

Art. 16 -

Mancata utilizzazione dell'area

Nel caso che il concessionario non provveda alla costruzione della cappella od edicola nel tempo fissato dall'art. 12, la concessione si intende decaduta ed il comune rientrerà in possesso dell'area. A titolo di risarcimento e penale sarà trattenuto un importo pari al 20% del costo dell'area pagato, mentre la restante somma sarà restituita al concessionario.

Art. 17 –

Collaudo delle opere e rimborso della cauzione

Alla fine dei lavori il concessionario richiederà al comune il certificato di agibilità, corredando la domanda dei documenti richiesti dalle vigenti norme applicabili; il comune rilascerà il certificato di agibilità entro 60 giorni dalla domanda, ovvero comunicherà eventuali prescrizioni di aggiornamento ed adeguamento, dopo l'esecuzione delle quali ripartono i termini di cui sopra. Contestualmente al rilascio del certificato di agibilità si provvederà allo svincolo e restituzione della cauzione.

Art. 18 –

Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme ed i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute e già altrove sepolte, che abbiano i requisiti di cui al relativo articolo.

Art. 19 –

Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia, ed i loro aventi causa, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli edifici realizzati e dell'area libera circostante.

In caso di palese abbandono e trascuratezza la concessione può essere dichiarata decaduta, con delibera della Giunta comunale, e l'area ed il manufatto rientreranno nella piena disponibilità del comune.

TITOLO IV – TOMBE A TERRA

Art. 20 –

Concessione dell'area

La concessione delle aree per la costruzione di tombe a terra è subordinata alla disponibilità di idonei spazi nel cimitero per il quale è effettuata la richiesta.

La durata della concessione di tumulazione è di 30 anni.

Solo in particolari casi di seguito elencati potrà essere accordata una proroga della durata della concessione in scadenza alle condizioni precisate di seguito:

- 1) concessione scaduta prima che il concessionario sia deceduto: potrà essere rilasciata una nuova concessione della durata prevista al momento del rilascio, a partire dalla scadenza della prima, previo pagamento dell'intera tariffa in vigore al momento della proroga;
- 2) concessione scaduta prima che siano trascorsi 30 anni dal momento della tumulazione: potrà essere concessa una proroga fino alla scadenza di 30 anni dalla data della morte del concessionario; previo pagamento di una quota proporzionale al tempo della proroga, della tariffa in vigore al momento del rilascio della stessa;
- 3) concessione riguardante loculi confinanti, occupati da coniugi: potrà essere concessa una proroga per omogeneizzare la scadenza con quella del loculo confinante con scadenza più recente; previo pagamento di una quota proporzionale al tempo della proroga, della tariffa in vigore al momento della stessa.

In caso di anticipata estumulazione, prima della scadenza della concessione, il tempo rimanente della concessione in atto può essere trasferito, a prorogare un'altra concessione riferita a congiunti del titolare della concessione risolta in anticipo. In questo caso tutte le spese sono a carico dei richiedenti.

Il richiedente la concessione dovrà presentare al comune apposita domanda, nella quale dovrà precisare la posizione richiesta ed allegare un bozzetto del futuro monumento. Sarà possibile deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine. Sono altresì ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1; nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta. E' altresì consentita la posa di cordoni a delimitazione del posto.

L'atto di concessione conterrà le indicazioni di cui sopra a cui si dovrà uniformare la realizzazione della tomba a terra.

Le tombe a terra sono, normalmente composte da due posti in sovrapposizione e comportano il pagamento contemporaneo di due posti secondo le vigenti tariffe.

Art. 21 –

Sovrapposizione di salme

Le tombe a terra sono composte da due posti in sovrapposizione oppure eccezionalmente da un solo posto; la loro costruzione prevede la realizzazione di tombe in muratura oppure la posa di cassoni prefabbricati in cemento, come previsto dalle vigenti norme.

Nella tumulazione in sovrapposizione si avrà cura di utilizzare prima il posto inferiore.

Nelle tombe a terra saranno tumulati in sovrapposizione preferibilmente persone della stessa famiglia.

Nelle tombe a terra è ammesso il collocamento anche di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme. Il costo dei relativi lavori è a carico dei richiedenti.

Art. 22 –

Termini per la costruzione della tomba a terra

La costruzione della tomba a terra, completa dei due posti sovrapposti deve avvenire prima della tumulazione della salma e comunque entro 30 giorni dalla concessione. Al fine di favorire la costruzione delle tombe con adeguati tempi tecnici, in caso di necessità comprovata, il comune

autorizzerà la provvisoria collocazione della salma in loculi liberi, per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il monumento e le decorazioni in vista, previste nel bozzetto allegato alla concessione, dovranno essere eseguiti, entro un anno dalla concessione.

Si precisa che la costruzione del monumento di cui sopra dovrà avvenire, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e seguendo le indicazioni dello schema predisposto dall'Ufficio stesso e allegato al presente Regolamento sotto alla lettera "A".

Art. 23 –

Manutenzione, revoca, decadenza

Le aree e le opere oggetto di concessione dovranno essere mantenute con decoro da parte del concessionario.

Il personale del Comune di Cuasso al Monte verificherà l'effettivo stato di manutenzione e, qualora venga rilevata una situazione di incuria, il Comune stesso provvederà all'inoltro di una raccomandata al concessionario, intimando il ripristino ad una situazione minima di decoro entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine si provvederà all'invio di una seconda raccomandata in cui si avvisa che il Comune provvederà alla sistemazione dell'area addebitando le spese al contribuente.

TITOLO V – LOCULI O COLOMBARI

Art. 24 –

Concessione del loculo o colombario

La concessione del loculo o colombario entro apposite costruzioni predisposte dal comune è subordinata alla disponibilità di idonei spazi nel cimitero per il quale è effettuata la richiesta.

La durata della concessione di tumulazione è di 30 anni.

Solo in particolari casi di seguito elencati potrà essere accordata una proroga della durata della concessione in scadenza alle condizioni precisate di seguito:

- 1) concessione scaduta prima che il concessionario sia deceduto: potrà essere rilasciata una nuova concessione della durata prevista al momento del rilascio, a partire dalla scadenza della prima, previo pagamento dell'intera tariffa in vigore al momento della proroga;
- 2) concessione scaduta prima che siano trascorsi 30 anni dal momento della tumulazione: potrà essere concessa una proroga fino alla scadenza di 30 anni dalla data della morte del concessionario; previo pagamento di una quota proporzionale al tempo della proroga, della tariffa in vigore al momento del rilascio della stessa;
- 3) concessione riguardante loculi confinanti, occupati da coniugi: potrà essere concessa una proroga per omogeneizzare la scadenza con quella del loculo confinante con scadenza più recente; previo pagamento di una quota proporzionale al tempo della proroga, della tariffa in vigore al momento della stessa.

In caso di anticipata estumulazione, prima della scadenza della concessione, il tempo rimanente della concessione in atto può essere trasferito, a prorogare un'altra concessione riferita a congiunti del titolare della concessione risolta in anticipo. In questo caso tutte le spese sono a carico dei richiedenti.

Il richiedente la concessione dovrà presentare al comune apposita domanda, nella quale dovrà precisare la posizione richiesta.

Art. 25 –

Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre in marmo / pietra di chiusura dei loculi / colombari non sono fornite dal Comune.

Per uniformità e decoro le lastre dovranno essere di colore chiaro (ad esempio il rosa, bianco, ecc.), sono tassativamente esclusi i colori scuri (ad esempio il nero, verde, marrone, blu ecc.).

Le lastre dovranno essere preventivamente approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sulle lastre potranno essere applicati ornamenti, scritte, portafiori e lampade di forma e dimensioni compatibili con le dimensioni delle lastre ed uniformate al decoro ed alla tipologia in uso, come meglio specificato negli allegati disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

E' facoltà del comune far rimuovere ornamenti ed oggetti non idonei.

Si precisa che per poter effettuare le decorazioni predette si dovrà acquisire regolare nulla osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La richiesta di nulla osta dovrà essere corredata da adeguato bozzetto grafico indicante la posizione degli ornamenti stessi, e seguendo lo schema predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 26 –

Diritto di sepoltura

La sepoltura è riservata alla persona indicata nell'atto di concessione ed il relativo diritto non può essere ceduto in nessun modo ad altri.

Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del Comune, che lo utilizzerà per future sepolture.

E' ammesso inserire nel loculo cassette ossario o cinerario. Il costo dei relativi lavori è a carico dei richiedenti.

TITOLO VI – OSSARI E CINERARI

Art. 27 –

Concessione di cellette ossario o cinerario

La concessione delle cellette ossario o cinerario entro apposite costruzioni predisposte dal comune è subordinata alla disponibilità di idonei spazi nel cimitero per il quale è effettuata la richiesta.

La durata della concessione è di 30 anni.

Il richiedente la concessione dovrà presentare al comune apposita domanda, nella quale dovrà precisare la posizione richiesta.

Art. 28 –

Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre in marmo di chiusura delle cellette ossario o cinerario sono di norma fornite dal Comune e non possono essere cambiate dai concessionari.

A dette lastre potranno essere applicati ornamenti, scritte, portafiori e lampade di forma e dimensioni compatibili con le dimensioni delle lastre ed uniformate al decoro ed alla tipologia in uso.

E' facoltà del comune far rimuovere ornamenti ed oggetti non idonei.

Si precisa che per poter effettuare le decorazioni predette si dovrà acquisire regolare nulla osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La richiesta di nulla osta dovrà essere corredata da adeguato bozzetto grafico indicante la posizione degli ornamenti stessi.

Art. 29 –

Diritto di sepoltura

La sepoltura è riservata ai resti della persona indicata nell'atto di concessione e non può essere ceduta in nessun modo ad altri.

Alla scadenza della concessione la celletta rientrerà in possesso del Comune, che lo utilizzerà per future sepolture.

E' ammesso inserire nella celletta altre cassetine ossario o cinerario. Il costo dei relativi lavori è a carico dei richiedenti.

Art. 30 –

Ossario comune

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni vengono raccolte e depositate nell'ossario comune, previsto in ogni cimitero.

Art. 31 –

Cinerario comune

Il comune si doterà di un cinerario comune da collocare in uno dei cimiteri comunali; fino a quando non sarà disponibile tale costruzione, le ceneri di persone che hanno scelto la cremazione oppure i resti di altre cremazioni si conserveranno in apposite cellette ossario cinerario presenti in ogni cimitero di cui il comune si riserverà la disponibilità.

Art. 32-

Camere mortuarie

Le camere mortuarie, di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 285 del 10.08.1990, presenti nei cimiteri comunali, sono utilizzate per la sosta dei feretri prima della sepoltura.

Nelle camere mortuarie è ammessa, previa specifica clausola aggiuntiva nell'autorizzazione di cui all'art. 26 del DPR 285/90, la sosta delle salme, destinate alla cremazione per un tempo massimo di cinque giorni dopo il periodo di osservazione.

In questo caso la salma deve essere racchiusa in doppia cassa di legno e di metallo, a norma dell'art. 30 del DPR 285/90; in alternativa alla cassa metallica, potranno essere impiegate casse di materiali diversi che assicurino la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, munite di specifica autorizzazione, di cui all'art. 31 del DPR 285/90, eventualmente riutilizzabili previa pulizia e disinfezione.

Comune di
Cuasso al Monte



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/03/2019

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Cinzia Ferrari, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.

Cuasso al Monte, 26/02/2019



Il Responsabile
Area Servizi alla Persona
Cinzia Ferrari

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Francesco Ziliani  	Dott. Giuseppe Cardillo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13 MAR. 2019 (art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

13 MAR. 2019

Cuasso al Monte,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo

Reg. Albo Pretorio n. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

13 MAR. 2019.

Cuasso al Monte,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo